

ATTO COSTITUTIVO
DI
ASSOCIAZIONE CULTURALE

* * *

L'anno duemilaundici il giorno 10 del mese di ottobre in Firenze, sono presenti i signori:

LANDI ILARIA, nata a Firenze il 09.03.1974 e residente a Firenze via Casamorata n.7/b, cod. fiscale LND LRI 74C49 D612W;

CIULLA MARIA ANTONIETTA, nata a Firenze il 10.11.1950 e residente a Firenze via delle Panche n.95, cod. fisc. CLL MNT 50S50 D612W;

ROMANELLI LAURA, nata a Firenze il 07.02.1963 e residente a Firenze via Pagnini n.19, cod. fisc. RMN LRA 63B47 D612S;

BOZZI ALESSANDRO, nato a Firenze il 04.02.1973 e residente a Firenze via Casamorata n.7/b, cod. fisc. BZZ LSN 73B04 D612H.

Gli intervenuti deliberano quanto segue:

- 1) Tra i sopramenzionati intervenuti è costituita un'Associazione Culturale senza fini di lucro denominata “**Associazione Musicale Jazzy**” in sigla “Jazzy”.
- 2) La Sede legale dell'Associazione è in Firenze via Vittorio Emanuele II n.135.
- 3) L'associazione ha le seguenti finalità:

L'Associazione, senza alcun fine di lucro, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei propri associati, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione e lo sviluppo della personalità umana e l'integrazione sociale degli individui.

L'Associazione senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali dei suoi aderenti, si propone -nello specifico- di favorire

la diffusione della cultura nella sua accezione più ampia anche attraverso lo scambio tra culture diverse con particolare attenzione al settore della musica e del canto.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione, che si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo la definizione e con le specificazioni di cui al comma I° e II° dell'art.6 L.R. Toscana n.42/2002, potrà tra l'altro svolgere attività di:

- A) Organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere culturale e musicale di vario genere;*
- B) formazione nei settori sopraindicati oltre al compimento di studi e ricerche;*
- C) realizzazione di iniziative volte alla diffusione degli scopi associativi anche attraverso scambi con altre organizzazioni o enti;*
- D) realizzazione di iniziative a carattere commerciale strumentali all'attività principale ed a condizione che siano svolte in via marginale.*

Potranno, infine, a mero titolo strumentale e complementare, essere organizzate e gestite attività ed iniziative in campo editoriale per mezzo di pubblicazioni o audiovisivi.

L'Associazione potrà affiliarsi ad enti ed organizzazioni, anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro ed esercitino attività analoghe a quelle dell'Associazione medesima e ne condividano l'orientamento e le finalità.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione può effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie e/o utili dal Consiglio Direttivo.

4) L'associazione è amministrata, fino alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'anno 2014, da un Consiglio Direttivo, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, formato dai Sigg.

Bozzi Alessandro, Presidente,

Ciulla Maria Antonietta, Vice-Presidente,

Romanelli Laura, Segretario

Landi Ilaria, Tesoriere.

La rappresentanza legale e la firma dell'associazione spettano al Presidente Sig. Alessandro Bozzi.

5) L'associazione si è dotata di uno statuto composto da n. 16 articoli che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte essenziale ed integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato "A"

"ASSOCIAZIONE MUSICALE JAZZY"

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'Associazione culturale denominata "Associazione Musicale Jazzy" in sigla "Jazzy".

ART. 2

L'Associazione ha sede in Firenze. La sede potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso comune con delibera del Consiglio Direttivo, altrimenti sarà necessaria una delibera dell'assemblea dei soci.

ART.3

L'Associazione, senza alcun fine di lucro, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei propri associati, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione e lo sviluppo della personalità umana e l'integrazione sociale degli individui.

L'Associazione senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali dei suoi aderenti, si propone -nello specifico- di favorire la diffusione della cultura nella sua accezione più ampia anche attraverso lo scambio tra culture diverse con particolare attenzione al settore della musica e del canto.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione, che si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri

associati, secondo la definizione e con le specificazioni di cui al comma I° e II° dell'art.6 L.R. Toscana n.42/2002, potrà tra l'altro svolgere attività di:

- E) Organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere culturale e musicale di vario genere;
- F) formazione nei settori sopraindicati oltre al compimento di studi e ricerche;
- G) realizzazione di iniziative volte alla diffusione degli scopi associativi anche attraverso scambi con altre organizzazioni o enti;
- H) realizzazione di iniziative a carattere commerciale strumentali all'attività principale ed a condizione che siano svolte in via marginale.

Potranno, infine, a mero titolo strumentale e complementare, essere organizzate e gestite attività ed iniziative in campo editoriale per mezzo di pubblicazioni o audiovisivi.

L'Associazione potrà affiliarsi ad enti ed organizzazioni, anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro ed esercitino attività analoghe a quelle dell'Associazione medesima e ne condividano l'orientamento e le finalità.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione può effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie e/o utili dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE ART.4

L'Associazione non ha finalità di lucro. Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà ricevere contributi a fondo perduto di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche che da enti.

Il patrimonio è costituito dalle risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi sociali (di iscrizione e annuali);
- b) eventuali erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) proventi derivanti da prestazioni di servizi, nel rispetto delle attività istituzionali, anche convenzionate, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiarie, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) da ogni altra eventuale entrata derivante da attività compatibili con le finalità di promozione sociale;
- h) dalle rendite del patrimonio.

ART.5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto economico-finanziario, una relazione sulle attività svolte ed il bilancio preventivo per

l'anno in corso, che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro il mese di maggio dell'anno successivo.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio ed il patrimonio, comunque acquisito, non possono, in nessun caso, essere distribuite ai soci, né direttamente né indirettamente e dovranno essere reinvestite a favore delle attività istituzionali.

SOCI ART.6

Possono assumere la qualità di socio le persone fisiche che, condividendo gli scopi dell'Associazione, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo su domanda, e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori e juniores. I minori di età (juniores) esprimono il loro voto in assemblea tramite colui che ne esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo può attribuire il titolo di socio onorario a personalità che si siano distinte nei settori in cui opera l'Associazione.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, la quota è intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa. E' esclusa ogni partecipazione a titolo temporaneo.

ART.7

Tutti i soci, ad esclusione degli onorari, sono tenuti al versamento, a fondo perduto, della quota associativa

annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Ai soci non può essere attribuito, né direttamente né indirettamente, alcun dividendo, riserve o capitale, né altre utilità in natura, neppure nell'ipotesi di recesso o di scioglimento dell'Associazione.

ART.8

La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni, per morosità di oltre quattro mesi del versamento della quota associativa e per indegnità dichiarata dall'Assemblea dopo aver sentito l'interessato.

ASSEMBLEA

ART.9

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Tra le sue competenze vi è, oltre alle modifiche al presente statuto ed a quanto previsto dall'articolo 15, l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e ogni altro argomento previsto dallo statuto o eventualmente sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, mediante comunicazione scritta o con altra formalità atta a rendere nota a ciascun socio la convocazione stessa con un preavviso di giorni quindici. L'Assemblea deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta due amministratori o un quinto dei soci.

Ogni socio, assente od impedito, potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante

delega scritta; tuttavia ogni intervenuto non potrà rappresentare più di due soci.

ART.10

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.21 c.c. l'assemblea viene dichiarata valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea viene ritenuta valida con qualunque numero di soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie dell'Associazione sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento dal vice-presidente o da altro socio scelto dall'assemblea stessa; delle deliberazioni sarà redatto verbale dal segretario.

AMMINISTRAZIONE

ART.11

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall'assemblea a scrutinio palese, salvo diversa delibera unanime dell'assemblea.

Il Consiglio è composto da tre a cinque membri scelti tra i soci di cui almeno due fondatori; al proprio interno verranno nominati rispettivamente il Presidente, Il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

I componenti durano in carica fino alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio del terzo anno del loro incarico, sono rieleggibili e non ricevono alcun compenso per la loro carica.

ART.12

Il consiglio viene riunito periodicamente dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che si renderà necessario od opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni sarà redatto apposito verbale a cura del segretario.

ART.13

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione al fine dell'attuazione degli scopi statutari.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed ha la firma sociale.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART.14

La corretta amministrazione è controllata da un Collegio dei Revisori ove il numero dei soci divenga superiore a trecento. Il collegio è formato da tre membri anche non associati, eletti per un triennio dall'Assemblea e rieleggibili.

Il Collegio dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, l'esercizio dell'attività nel rispetto delle vigenti leggi, redigere una relazione al bilancio e potrà procedere ad atti di ispezione e controllo.

SCIoglIMENTO ART.15

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla Legge, per delibera dell'Assemblea dei soci quando venga assunta a maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo, dedotte le passività, che deve essere devoluto, in prima istanza, ad altra iniziativa analoga operante nel settore della cultura, e poi eventualmente ad altro ente, in ogni caso per fine di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze assembleari richieste per almeno tre convocazioni consecutive, potrà decidere il Presidente del Tribunale di Firenze, al quale il Presidente dell'Associazione dovrà rivolgere espressa istanza.

DISPOSIZIONE FINALE ART.16

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia stabilite dal Codice Civile e dalle eventuali leggi speciali.